

Dati informativi concernenti la legge regionale 25 settembre 2014, n. 28

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 3 febbraio 2014, dove ha acquisito il n. 415 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Possamai, Toscani, Finozzi, Stival, Cenci e Caner;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 16 luglio 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero Possamai, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 settembre 2014, n. 28.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Gianpiero Possamai, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, impone che i progetti degli interventi edilizi relativi a nuove costruzioni o ad edifici esistenti debbano comprendere tra la documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d'inizio attività, “idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”.

Si è potuto verificare che la succitata norma laddove, al comma 1, specifica “anche nella successiva fase di manutenzione”, impone di fatto al progettista e al costruttore di installare nell'edificio dei dispositivi in quota a carattere permanente che, oltre a non essere necessari ai fini della sicurezza, comportano inutili costi aggiuntivi nonché, spesso, anche una vera propria deturpazione estetica dell'edificio.

Poiché la “ratio” delle norme in materia di sicurezza è, all'evidenza, quella di garantire la sicurezza dei lavoratori, si ritiene di modificare la norma eliminando l'obbligo di mantenere stabilmente tali apparati di sicurezza quando non ve ne sia bisogno, ovvero quando non ci siano lavori in corso.

A corredo della nuova disposizione e al fine di render inequivocabile l'applicazione della norma anche alle situazioni in itinere, il comma 3 dell'articolo 79 bis prevede esplicitamente che la nuova disposizione si applichi anche ai procedimenti e ai lavori in corso.

Sul progetto di legge la Seconda Commissione, ha espresso all'unanimità (presenti il presidente Bassi e il consigliere Finco del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania, il consigliere Toniolo del Gruppo consiliare Nuovo Centro Destra, i consiglieri Bozza e Furlanetto del Gruppo consiliare Misto, il consigliere Pigozzo del Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto, il Consigliere Peraro del Gruppo consiliare Unione di Centro e il consigliere Bortolussi del Gruppo consiliare Bortolussi Presidente) parere favorevole, alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 79 bis della legge regionale n. 61/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 79 bis - Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.

1. Ai fini della prevenzione dei rischi d'infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d'inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, [anche nella successiva fase di manutenzione,] l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale emana un proprio provvedimento contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.
3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l'utile decorso del termine per l'efficacia della denuncia di inizio dell'attività.
4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.”

4. Struttura di riferimento

Sezione urbanistica